



**Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico**

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 419 del 06/07/2026

OGGETTO: Istituzione, per il giorno 8 luglio 2026, di un dispositivo temporaneo di circolazione in piazza del Gesù e nelle strade limitrofe, in occasione della manifestazione politica denominata "Campo Largo"

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- il giorno 8 luglio 2026 è stata organizzata, in Piazza del Gesù, una manifestazione politica pubblica da parte del "Campo Largo";
- con nota prot. PG/2026/727953 del 06/07/2026, il Servizio Gestione Eventi e Stadio Diego Armando Maradona ha trasmesso il verbale della riunione organizzativa del 03/07/2026, nel corso della quale sono state definite le procedure amministrative e operative connesse allo svolgimento della manifestazione ed è stata concordata l'adozione del dispositivo temporaneo di circolazione di seguito riportato;
- con nota prot. PG/2026/717402 del 02/07/2026, la Segreteria del Sindaco ha trasmesso l'istanza del Partito Democratico della Campania per l'utilizzo di piazza del Gesù nella giornata di mercoledì 8 luglio 2026 dalle ore 17:00 alle ore 22:00, con allestimento del palco e dei gazebo a partire dalle ore 9:00 del medesimo giorno;
- con nota PG/2026/729809 del 06/07/2026, il Servizio Trasporto Pubblico Locale e Maas ha espresso parere favorevole alla delocalizzazione degli stalli riservati alle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi) in via Monteoliveto a partire dalla confluenza con Piazza Monteoliveto.

Ritenuto che, per i motivi sopra indicati, si debba procedere alla razionalizzazione in un unico provvedimento dei dispositivi vigenti con carattere di permanente stabilità, con revoca delle precedenti ordinanze emesse.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

per il giorno 8 luglio 2026, in Piazza del Gesù, dalle ore 08.00 alle ore 22:00 e comunque fino a cessate esigenze:

A) Istituire:

1. il divieto di transito veicolare ad esclusione dei mezzi di soccorso ed emergenza, dei mezzi delle Forze dell'Ordine e di quelli a servizio della Protezione Civile, nonché dei veicoli degli aventi diritto (residenti) ai quali è consentito l'accesso in via Domenico Capители e via Cisterna dell'Olio attraverso Calata Trinità Maggiore e piazza del Gesù, quest'ultima percorsa lasciando l'obelisco dell'Immacolata sul lato destro del senso di marcia;
2. il divieto di fermata e il divieto di sosta con rimozione coatta.

B) Sospendere:

1. aree di sosta a servizio del trasporto pubblico non di linea (taxi);
2. aree di sosta riservate alle persone diversamente abili (generici e personalizzati);
3. aree per il carico e scarico merci.

In Calata Trinità Maggiore, lato sinistro in direzione via Monteoliveto, in prossimità del varco telematico di controllo degli accessi:

C) Sospendere le aree riservate alla sosta regolamentata a tariffa (strisce blu), poste parallelamente al marciapiede.

D) Consentire, ai veicoli delle persone diversamente abili, i cui stalli riservati (generici e personalizzati) sono stati sospesi come riportato al precedente punto B.2, la sosta in corrispondenza dell'area riservata alla sosta regolamentata a tariffa (strisce blu), sospesa al precedente punto C).

in Via Monteoliveto:

E) Sospendere una tratto dell'area riservata alla sosta regolamentata a tariffa (strisce blu), posta parallelamente al marciapiede, a partire dalla confluenza con Piazza Monteoliveto;

F) Consentire, alle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi), i cui stalli sono stati sospesi come riportato al precedente punto B.1, la sosta in corrispondenza dell'area riservata alla sosta regolamentata a tariffa (strisce blu), sospesa al precedente punto E.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

Attesa la natura temporanea del provvedimento, esso sarà attuato mediante sbarramenti e delimitazioni di carreggiate da installarsi secondo le indicazioni della Polizia Locale.

La relativa segnaletica sarà installata a cura del Servizio/Ente organizzatore, che provvederà anche al ripristino a regola d'arte della segnaletica stradale vigente, al termine dell'evento.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico l'Autorità di P.S potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

Per particolari esigenze connesse alla disciplina e alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale la Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

Il presente provvedimento è emanato ai soli fini viabilistici e non costituisce titolo abilitativo per la svolgimento della manifestazione.

A norma dell'art. 3 co. 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile di Area
ing. Edoardo Fusco

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005